DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 5

Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volonta

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', con proprio decreto, disciplina:

a) i termini, le forme e le modalita' attraverso i quali le aziende unita' sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalita' stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalita' tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

b) le modalita' attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;

c) le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) e' tenuto a dichiarare la propria volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);

d) le modalita' attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volonta', anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identita;

e) i termini e le modalita' attraverso i quali modificare la dichiarazione di volonta' resa;

f) le modalita' di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volonta' e ai non donatori presso le aziende unita' sanitarie locali, nonche' di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

g) le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volonta' ed ai non donatori dalle aziende unita' sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;

h) le modalita' attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unita' sanitarie

locali i dati relativi ai residenti. Alle disposizioni del presente articolo e' data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalita' tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti i termini e le modalita' della dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonche' degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

Versione in vigore dal 16 aprile 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Estremi	Legge 1 aprile 1999, n. 91
Capo	II — Dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-5-disposizioni-di-attuazione-delle-norme-sulla-dichiarazione-di-volonta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it